

POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE



Premessa

La presente politica di gestione dei conflitti d'interesse ("Politica") è stata adottata dal Consiglio di amministrazione di TheSpac S.p.A. ("TheSpac" o "Società") in data 13 luglio 2018.

Con la presente Politica, la Società:

- i individua le circostanze che determinano o possono determinare l'insorgere di una situazione di possibile conflitto d'interessi, anche in relazione alla decisione di acquisizione da parte della Società, nell'ambito della propria politica di investimento, di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o - in via preferenziale - fusione, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di partecipazioni di maggioranza o di minoranza, ovvero di strumenti finanziari partecipativi ("**Operazione Rilevante**"); e
- ii definisce le procedure e le misure organizzative che devono essere adottate per la gestione di tali conflitti, ferma restando l'applicabilità alla Società, a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società in data 13 luglio 2018.

Art. 1 - Definizioni

Ai fini della presente Politica, i termini con lettera maiuscola, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato attribuito a ciascuno di essi di seguito oppure nel documento di ammissione per l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale ("AIM Italia"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società.

"**Amministratori**" indica tutti gli amministratori della Società.

"**Amministratori Indipendenti**" indica tutti gli amministratori della Società dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998.

"**Azioni Ordinarie**" indica, complessivamente, tutte le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e per le quali è stata presentata a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione a quotazione su AIM Italia.

"**Azioni Speciali**" indica le massime n. 211.000 azioni speciali della Società, prive di indicazione del valore nominale.

"**Collegio Sindacale**" indica il collegio sindacale della Società.

"**Offerta**" indica l'offerta di sottoscrizione avente a oggetto le Azioni Ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo pari ad Euro 60.000.000 (sessanta milioni), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 6.000.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare, finalizzata all'ammissione delle Azioni Ordinarie stesse su AIM Italia

“**Operazione Sensibile**” indica qualunque Operazione Rilevante posta in essere dalla Società (i) con un Soggetto Rilevante (come *infra* definito); (ii) con un Soggetto Affiliato (come *infra* definito) a - o che abbia ricevuto un finanziamento da – un Soggetto Rilevante o uno qualsiasi dei Soggetti Affiliati ai Soggetti Rilevanti ovvero con qualsiasi entità in cui gli Amministratori ricoprano la carica di componente del consiglio di amministrazione; (iii) con una qualsiasi delle banche partecipanti al consorzio di collocamento dell’Offerta o gli altri soggetti coinvolti nell’Offerta su incarico della Società ovvero con uno qualsiasi dei Soggetti Affiliati agli stessi.

“**Parti Correlate**” indica i soggetti ricompresi nella definizione del principio contabile internazionale IAS n. 24.

“**Società**” o “**TheSpac**” indica TheSpac S.p.A., con sede legale in Milano, Via della Moscova; 18, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10283160967 e n. REA MI – 2519567.

“**Promotori**” indica, congiuntamente (i) Sagittario S.p.A., con sede in Milano, corso di Porta Nuova n. 15, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P. IVA n. 05964180961, (ii) G.B.PAR. S.r.l., con sede in Milano, via Borromei n. 1/A, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P. IVA n. 06190720968 e (iii) LCA Ventures S.r.l., con sede in Milano, via Della Moscova n. 18, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P. IVA n. 09775760961.

“**Soggetto affiliato**” o “**Affiliato**”, rispetto ad un soggetto, indica (a) ogni persona fisica o giuridica che direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla il soggetto di cui si tratta, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo, fermo restando che la nozione di “controllo” avrà il significato di cui all’articolo 2359 cod. civ.; (ii) detiene una partecipazione nel soggetto tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultimo ovvero esercita un’influenza notevole sul soggetto in virtù di particolari vincoli contrattuali con lo stesso; (iii) esercita il controllo sul soggetto congiuntamente con altri soggetti; (b) è una società collegata ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ. al soggetto; (c) è una *joint venture* in cui il soggetto è un partecipante; (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante; (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); (f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

“**Soggetto Rilevante**” indica i Promotori, gli Amministratori e ogni altro soggetto a cui sia stato delegato dal Consiglio di Amministrazione il compito di dare attuazione alla politica d’investimento della Società.

“**Termine Massimo**” indica la prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2020; e (ii) la scadenza del 24° mese dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora a tale Data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell’Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi di legge, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogato di ulteriori 6 (sei) mesi dalla data della predetta comunicazione.

“Warrant” indica i massimi n. 3.000.000 warrant denominati “Warrant TheSpac”, abbinati alle Azioni Ordinarie nel rapporto di n. 5 Warrant (con caratteristiche uguali e, quindi, del tutto fungibili tra loro) ogni n. 10 Azioni Ordinarie, aventi le caratteristiche di cui al Regolamento “Warrant TheSpac” da emettersi in virtù della delibera assunta dall’assemblea della Società in data 25 maggio 2018.

Art. 2 - Identificazione dei conflitti di interesse

1. Situazioni in cui si presume esistere un potenziale conflitto di interessi

Si presume che esista un possibile conflitto di interessi, in linea di principio e salvo prova contraria, al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- i una Operazione Sensibile;
- ii un'Operazione Rilevante da effettuarsi con una Parte Correlata della Società, di un Soggetto Rilevante, o di un Soggetto Affiliato alla Società o a un Soggetto Rilevante;
- iii l'acquisto di beni o servizi da parte della Società nel caso in cui la controparte sia un Soggetto Rilevante, ovvero un Soggetto Affiliato alla Società o a un Soggetto Rilevante.

2. Situazioni in cui è possibile si verifichi un conflitto di interesse

Le seguenti circostanze e situazioni rappresentano un'elencazione esemplificativa dei casi che dovranno essere tenuti particolarmente presenti dai componenti degli organi sociali nell'individuazione di possibili situazioni di conflitto di interessi in relazione a un'Operazione Rilevante.

- i Nello svolgimento della loro attività professionale, imprenditoriale ovvero di amministratori di altre Società, gli Amministratori potrebbero venire a conoscenza di opportunità di investimento che potrebbero interessare sia la Società sia altri soggetti con cui gli Amministratori hanno rapporti. Gli Amministratori potranno pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto d'interessi nel determinare a quale soggetto presentare una determinata opportunità di investimento. Inoltre, alcuni degli Amministratori svolgono o potrebbero svolgere in futuro - nell'ambito della propria attività professionale, ovvero per conto delle società o associazioni nelle quali sono consulenti o hanno assunto cariche nei relativi organi sociali, attività simili a, ovvero potenzialmente in conflitto con, quelle della Società. Tale circostanza, oltre a ingenerare possibili conflitti d'interessi, potrebbe indurre gli Amministratori a non informare la Società in merito ad alcune opportunità d'investimento ovvero a non privilegiare la Società nel perseguire tali opportunità di investimento.
- ii Potrebbe accadere che il mantenimento, le dimissioni o la revoca di uno o più Amministratori siano posti da una potenziale società *target* quale condizione necessaria per il completamento dell'Operazione Rilevante: nel caso in cui questa circostanza dovesse verificarsi, gli Amministratori potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nella valutazione di un'opportunità di investimento.
- iii Potrebbe accadere che, rispetto ad una certa opportunità di investimento, agli Amministratori sia offerto di continuare a svolgere la propria attività dopo il

completamento dell'Operazione Rilevante in forza di contratti di lavoro, consulenza o con altre forme. La negoziazione di questi contratti potrebbe avere luogo simultaneamente a quella avente ad oggetto la realizzazione dell'Operazione Rilevante e potrebbe comprendere una remunerazione a favore di tali Amministratori, sotto forme anche diverse dal danaro (azioni, etc.), per le loro prestazioni. Nel caso in cui queste circostanze dovessero verificarsi, gli interessi personali e patrimoniali degli Amministratori coinvolti potrebbero influire sull'identificazione e selezione della *target* e, in generale, sulla valutazione di un'opportunità di investimento.

- iv Le Azioni Speciali sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie secondo le modalità di cui all'art. 5 dello Statuto. Dal momento della conversione delle Azioni Speciali, i Promotori e - indirettamente - alcuni Amministratori di designazione dei soci Promotori avranno gli stessi diritti degli altri titolari delle Azioni Ordinarie e, quindi, potranno incidere, attraverso il loro voto in assemblea, sulle materie oggetto di voto assembleare. Benché la Società abbia adottato procedure volte all'identificazione e alla gestione di potenziali conflitti d'interesse e benché esistano presidi di legge a tutela degli azionisti nel caso in cui una delibera sia adottata con il voto determinante di azionisti in conflitto di interesse e possa arrecare pregiudizio alla Società, gli interessi dei Promotori e degli Amministratori in assemblea potrebbero non essere sempre allineati a quelli degli altri soci della Società ovvero della Società stessa.
- v Benché i Soggetti Rilevanti e i Promotori non abbiano, ad oggi, comunicato alla Società di avere intenzione di acquistare, direttamente o tramite Soggetti Affiliati, Azioni Ordinarie e/o Warrant sul mercato successivamente all'Offerta, è importante segnalare che su di essi non incombe alcun divieto di effettuare tali acquisti.
- vi Un conflitto d'interessi potrebbe verificarsi qualora la Società debba realizzare un'Operazione Rilevante con una *target* (a) che sia un Soggetto Affiliato a - o abbia ricevuto finanziamenti da - uno dei Soggetti Rilevanti ovvero da un Soggetto Affiliato a questi ultimi, (b) in cui uno degli Amministratori rivesta a sua volta la carica di amministratore, o (c) a favore della quale un Amministratore o un Soggetto Affiliato ad un Amministratore ovvero un soggetto o un'associazione professionale del quale un Amministratore faccia o abbia fatto parte come socio o amministratore abbiano in corso un'attività professionale o di consulenza; (d) che sia un Soggetto Affiliato alle banche o agli altri soggetti coinvolti nell'Offerta su incarico della Società ovvero ai loro rispettivi Soggetti Affiliati.
- vii Un conflitto d'interessi potrebbe verificarsi con riferimento ad un contratto di servizi a titolo oneroso sottoscritto tra la Società e LCA Servizi S.r.l., socio unico del promotore LCA Ventures S.r.l., in data 29 giugno 2018, avente ad oggetto la prestazione, da parte di LCA Servizi S.r.l. in favore di TheSpac, dei seguenti servizi: (a) fornitura di spazi adibiti a uffici, sale riunioni e postazioni di lavoro; (b) fornitura di servizi di reception, di centralino telefonico e di supporto informatico e (c) fornitura di servizi di segreteria.
- viii Agli Amministratori non è fatto divieto di realizzare un'Operazione Rilevante con una società a cui gli stessi Amministratori siano Affiliati.

- ix In caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo non si verificheranno i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie. Per tali motivi e, in particolare, in prossimità della scadenza del Termine Massimo, gli Amministratori potrebbero versare in una situazione di conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza dei termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società.
- x Benché sia ragionevole attendersi che gli Amministratori dedichino alla loro attività tempo adeguato al ruolo svolto, nessuno degli Amministratori è obbligato a svolgere la sua attività a tempo pieno presso la Società e in via esclusiva a favore della stessa. Gli Amministratori potrebbero, quindi, trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse nel dividere il proprio tempo tra l'attività d'investimento della Società e la propria attività imprenditoriale e/o professionale.

Non integra di per sé un conflitto d'interessi, salvo prova contraria, la circostanza che un Amministratore sia nominato amministratore non esecutivo di una società che sia a sua volta socia della Società o che sia un Soggetto Affiliato a un socio della Società.

3. Criteri generali per identificare ulteriori possibili conflitti d'interessi

Tenuto conto che l'elencazione di cui al precedente paragrafo 2.2 ha valenza meramente esemplificativa, al fine di individuare situazioni di possibile conflitto di interessi, la Società e i componenti degli organi sociali coinvolti dovranno valutare se, in relazione all'attuazione della propria politica di investimento, i Soggetti Rilevanti o uno o più Soggetti Affiliati agli stessi possano trovarsi direttamente o indirettamente in una delle circostanze di seguito indicate con riferimento alle attività di (a) ricerca e selezione di potenziali *target* e (b) negoziazione e realizzazione di un'Operazione Rilevante:

- i possibilità di ottenere un profitto, o di evitare un danno, patrimoniale o di altra natura, per se stessi o per conto di terzi, a detrimento degli interessi della Società;
- ii titolarità di un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società, ivi inclusa la possibilità di ottenere remunerazioni, profitti o altri vantaggi patrimoniali o non patrimoniali favorendo terzi rispetto alla Società, ovvero rendendo possibile la realizzazione di determinate operazioni da parte della Società;
- iii svolgimento, per conto proprio o di terzi, di un'attività concorrente a quella della Società;
- iv titolarità di cariche in organi di amministrazione o controllo ovvero di funzioni di direzione, in enti che svolgano attività concorrenti con quelle della Società.

Articolo 3. - Gestione dei conflitti d'interessi

1. Misure preventive

Al fine di evitare conflitti di interessi, ovvero di minimizzare l'impatto degli stessi sulla Società, quest'ultima adotta le seguenti misure:

- i gli Amministratori non hanno - né assumeranno fino al completamento dell'Operazione Rilevante - alcun obbligo di presentare un'opportunità di investimento a un terzo con priorità rispetto alla Società;
- ii gli Amministratori non possono porre in essere alcun tipo di attività ovvero intraprendere alcuna iniziativa che possa, direttamente o indirettamente, impedire od ostacolare l'approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'assemblea della Società;
- iii i Soggetti Rilevanti e i rispettivi Soggetti Affiliati non possono percepire alcuna remunerazione - diversa dai compensi e rimborsi spese previsti a favore degli Amministratori in relazione alla loro carica - per attività di *scouting*, di consulenza o per lo svolgimento di altri servizi connessi, in relazione all'attività della Società, ivi inclusa la ricerca di *target* e lo studio di possibili Operazioni Rilevanti;
- iv l'assunzione di esponenti dell'alta dirigenza della Società è riservata al Consiglio di Amministrazione della Società.

2. Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è competente per:

- i l'aggiornamento della Politica, tenendo in considerazione anche le *best practice* in materia;
- ii l'applicazione di sanzioni, rimedi o misure in conseguenza di irregolarità o violazioni della Politica;
- iii l'approvazione di misure, linee guida o procedure interne, anche relative alle strutture interne della Società, riguardanti la gestione e la risoluzione dei conflitti d'interesse.

Il Consiglio di amministrazione ha, inoltre, l'obbligo di fare in modo che siano garantiti flussi informativi adeguati con riferimento alla gestione e la risoluzione dei conflitti d'interesse nonché di informare dirigenti, i dipendenti e i consulenti della Società, se esistenti, nonché ogni altro soggetto interessato, in merito alla presente Politica e alle misure eventualmente adottate ai sensi del precedente punto ii.

3. Misure procedimentali

3.1. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative all'Operazione Rilevante, si applica quanto segue:

- i le decisioni in merito alla proposta all'Assemblea di un'Operazione Rilevante sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non possono essere delegate.
- ii L'Amministratore Delegato ovvero il Comitato Esecutivo formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito a una o più potenziali *target*, ovvero a una o più potenziali Operazioni Rilevanti.
- iii A seguito di una proposta dell'Amministratore Delegato o del Comitato Esecutivo ai sensi del precedente paragrafo ii, il Consiglio di Amministrazione potrà sottoporre la potenziale Operazione Rilevante all'approvazione degli azionisti della Società solo qualora consti il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

- iv Qualora un Amministratore abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse rispetto a una potenziale Operazione Rilevante, quest'ultimo deve (a) darne notizia agli altri membri del Consiglio di Amministrazione (informandoli, in particolare, circa la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse); (b) nel caso in cui l'interesse di cui l'Amministratore sia portatore sia in conflitto con quello della Società, dovrà astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione con riferimento alla summenzionata operazione; e (c) qualora si tratti di un Amministratore Delegato, dovrà astenersi dal compiere l'operazione e investire l'intero Consiglio. In quest'ultimo caso, tale Amministratore verrà comunque conteggiato ai fini del calcolo del quorum costitutivo in quella data adunanza del Consiglio di amministrazione.
- v Nei casi di cui al precedente paragrafo (iv), la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

3.2. Procedura da seguire per determinate tipologie di Operazione Rilevante

In caso di Operazioni Sensibili, negli altri casi in cui si presume l'esistenza di un possibile conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3.1. della Politica, nell'ipotesi di cui all'articolo 3.2. punto (vii) della Politica nonché, infine, nell'ipotesi in cui un Amministratore o un soggetto titolare di deleghe di gestione svolga ruoli analoghi a quelli svolti nella Società in altre società che svolgano attività affini o strumentali all'attività della Società, il Consiglio di Amministrazione può approvare l'Operazione Rilevante solo qualora la maggioranza qualificata prevista dallo Statuto per l'approvazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto la proposta all'assemblea di approvazione di una determinata Operazione Rilevante (ovvero il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione) ricomprenda il voto favorevole di tutti gli Amministratori Indipendenti pro tempore nominati.

A fini di mera chiarezza, si precisa che le disposizioni di cui al precedente articolo 3.3.1. si applicano anche con riferimento alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione previste nel presente articolo 3.3.2.